LEADER Sviluppo guidato dalle comunità locali

FAQ LEADER OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI

METODOLOGIE







Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Nazionale della PAC 2025-2027

Progetto Monit Leader (CREA, Scheda CR01.08)

Autorità di gestione:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Direzione Generale Sviluppo Rurale Direttore Generale: Simona Angelini

Responsabile scientifico: Raffaella Di Napoli

Autori: Giorgia Matteucci, Fabio Muscas

Risposte a cura di: Filomena Izzi, Giorgia Matteucci, Fabio Muscas

Revisione: Filomena Izzi

Sviluppo web e comunicazione: Roberta Gloria

Progetto grafico: Roberta Ruberto

Data: Ottobre 2025

Sommario Domande

2024_05/1 Nella metodologia basata sulla retribuzione tabellare dei CCNL, le voci "ad personam" (es superminimi, scatti di anzianità) e la 14ª mensilità possono essere incluse nel calcolo del costo standaro del personale?
2024_05/2 In merito alla Metodologia basata sul Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia è possibile inserire il Costo Standard unitario orario per i Dirigenti?
2024_41/1 Come devono essere rendicontati i costi del personale e i costi standard collegati nel sotto intervento B della SRG06? È possibile adottare il calcolo sul costo lordo individuale (RAL + oneri) anzicho la metodologia standard con coefficiente correttivo?
2024_49/1 Secondo la metodologia 3A presente nel documento "Costi semplificati per la rendicontaziono delle spese del personale del GAL", in caso di CCNL che prevede una quattordicesima mensilità è corretto moltiplicare la retribuzione tabellare mensile per 14?
2024_49/2 Come si determina correttamente il costo orario standard per il personale a tempo parziale in applicazione della metodologia 3.A presentata nel documento "Costi semplificati per la rendicontazione delle spese del personale del GAL"?
2024_53 È possibile utilizzare metodologie di rendicontazione adottate in altri programmi UE, como
2025_06 Nella metodologia di calcolo delle OCS per il costo del personale basata sulla retribuziono tabellare del CCNL, è possibile includere scatti di anzianità, minimi, superminimi o altri elementi ac personam nel calcolo del costo standard unitario orario?



2024 05/1

Domanda: Per stabilire il tetto di spesa massimo annuale per i Direttori dei GAL regionali, nella programmazione 14-22, è stato preso come riferimento il costo del personale Dirigente della PA di fascia C (per un importo lordo annuo di € 61.835,30) e che sono state considerate ammissibili anche le spese relative alla 13 e 14 mensilità. A tal proposito, per quanto riguarda la "Metodologia basata sull'utilizzo della retribuzione tabellare dei CCNL" del documento di indirizzo (Costi semplificati per la rendicontazione delle spese del personale del GAL) si chiede se la "Retribuzione tabellare mensile del CCNL" non comprenda, come specificato, gli elementi ad personam del costo di lavoro dipendente (indennità forfettarie, gli scatti di anzianità, ecc.) perché tali elementi debbano essere tassativamente esclusi o se, in alternativa, questi possano essere sommati alla retribuzione tabellare in base al caso specifico proprio perché essendo ad personam cambiano in base alla posizione personale considerata.

Di seguito si riporta un esempio di un Direttore del GAL inquadrato nel CCNL del Commercio come Quadro:

Paga base € 1.896,64 Contingenza € 540,37 Ind.tà di funzione € 260,76 3 elemento € 2,07 Elm,Dist.Ass. Sanit. € 37,00 S. Minimo Assorbibile € 1.680,00 TOTALE € 4.416,84

Il calcolo effettuato secondo il metodo proposto non terrebbe conto della voce "S. Minimo Assorbibile" (viene riconosciuto nel cedolino paga un ulteriore elemento della retribuzione fissa e continuativa: il superminimo assorbibile in busta paga. Si tratta di una voce retributiva individuale, che può essere assorbita da futuri aumenti contrattuali previsti nei rinnovi dei CCNL) ovvero uno degli elementi considerati "ad personam".

Tale voce deve essere tassativamente esclusa o è possibile ricomprenderla nel calcolo unitamente alla Retribuzione tabellare mensile?

Se tali elementi devono essere esclusi tassativamente dal calcolo si richiede se sia possibile inserire nella tabella retributiva n. 1 riportata a pag. 9 relativa al CCNL del Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi anche il costo del personale dirigente e se sia possibile considerare invece che 12 mensilità, come indicato nel box della formula, le 14 mensilità previste dal CCNL Commercio.

Risposta: Premesso che nella "regola delle 1.720 ore" i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale" possono essere estrapolati da più fonti, ad esempio, dal contratto di lavoro in essere, tenendo conto dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro e di altri versamenti obbligatori, dalle buste paga oppure possono essere desunti dal CCNL del settore di riferimento (cfr documento" Costi standard per il personale dei GAL"), quest'ultima rappresenta la fonte che è stata utilizzata nell'esempio di applicazione della metodologia; ciò non esclude che possano essere prese a riferimento, come detto, altre fonti purché documentate. Come riportato nella Guida dei costi semplificati della CE

(2021): il numeratore deve essere giustificato, i dati utilizzati devono essere i più recenti disponibili, i costi devono essere documentati ovvero verificabili (documenti contabili, riepiloghi delle buste paga, riferimento ad accordi o documenti pubblicamente disponibili ecc.).

Nello specifico, in merito alle voci ad personam che possono determinare il costo di lavoro dipendente, esse non sono tassativamente escluse ma, essendo variabili, andrebbero considerate caso per caso e sommate alla retribuzione tabellare, così come le altre mensilità (13[^] e 14[^] mensilità) non considerate nell'esempio: ciò è quanto si intende per "personalizzare la metodologia".

Si sottolinea che gli elementi che costituiscono il costo totale devono essere documentati e verificabili (CCNL, cedolino paga, contratti integrativi, ecc..).

Nell'esempio non è stato considerato il CCNL dei dirigenti in quanto, per esso, si applica la stessa regola, alla stregua degli altri CCNL.

2024_05/2

Domanda: In caso di utilizzo della Metodologia basata sul Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che prende a riferimento i dati del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali (triennio 2019-2021), in cui il calcolo del costo orario è determinato sulla base dei dati del CCNL del personale non dirigente, sarebbe possibile inserire nella tabella n. 3 a pag. 11 Tab.3 "Costi standard unitari per il personale di GAL, suddivisi per aree" il Costo Standard unitario orario per i Dirigenti?

Risposta: La Metodologia basata sul Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è mutuata da altri Programmi ed applicata agli interventi del PSP, pertanto, la tabella delle UCS non può essere modificata o integrata. La metodologa rispecchia le aree di classificazione del personale riportate nel CCNL Comparto funzioni locali triennio 2019-2021 e su di esso è stata costruita; il livello più alto è rappresentato da "AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE".

2024_41/1

Domanda: Si chiede un riscontro sulle modalità di rendicontazione del personale e i costi standard per le altre spese collegati al totale del costo del personale. Considerando il budget del sotto intervento B e applicando il dettato dell'art. 56 par. 1 del Reg. (UE) 2021/1060 per il calcolo dei costi ammissibili residui di un'operazione, in ipotesi di incremento di personale riteniamo che si crei un circolo vizioso, per cui non sarebbe mai possibile coprire il costo reale del personale in quanto (dato per certo che aumentando il costo del personale aumenta anche l'importo del forfettario del 40% riferibile ai costi non di personale), il limite resta sempre la dotazione totale del sotto intervento B). In pratica, bisognerebbe avere una dotazione di almeno 1,6 meuro per coprire tutti i costi del personale, utilizzando parte del forfettario sui costi non di personale. In ogni caso, sarebbe comunque necessario rendicontare tutto il personale solo sul sottointervento B), senza possibilità di prevedere altre attività che la Regione richiede. Inoltre, sul costo del personale non viene considerata la 14cesima ma solo la 13cesima mensilità.

La soluzione potrebbe essere di lavorare sul costo lordo, (RAL più oneri fuori busta) di ogni singolo dipendente considerate le diversità derivanti dall'anzianità etc. senza ammettere gli straordinari. Il costo orario ammissibile a seguito di presentazione di time sheet verrebbe dal quoziente fra il costo lordo di ogni dipendente e 1720 h/anno. Per i part time per 1720 h/anno per la percentuale del part time rispetto al tempo pieno. Così avremmo una semplificazione sostenibile dai GAL. Sul costo totale del personale mantenere il parametro del 40% per i costi non di personale. Il limite nei fatti è dato dalla dotazione totale del sotto intervento B).

Risposta: In premessa si ribadisce che il lavoro della RRN sui CS dei GAL (SRG06) rappresenta un documento di indirizzo che, coerentemente con la normativa comunitaria vigente, fornisce alcuni strumenti utili alle ADG/GAL in merito alla scelta della metodologia di rendicontazione semplificata dei costi del personale.

In particolare, quella relativa alla "regola delle 1720 ore standard" potrà essere "personalizzata" nel modo più opportuno e confacente ad ogni caso, in merito alla scelta dei più "recenti costi annui lordi per l'impiego documentati" (contratto di lavoro in essere, tenendo conto dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro e di altri versamenti obbligatori; buste paga; CCNL del settore di riferimento).

Per la verifica amministrativo/contabile occorre la documentazione utile a dimostrare:

- 1. le ore effettivamente lavorate;
- 2. i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati utilizzati nel calcolo dell'UCS orario.

Nell'esempio di calcolo del costo unitario standard, presentato nel documento, si riporta il caso in cui si considera solo la 13esima ma, nella fattispecie in cui è riconosciuta anche la 14esima, la retribuzione tabella mensile (derivante dal CCNL di riferimento) sarà moltiplicata per 14.

Nell'ipotesi riportata alla nostra attenzione, si osserva che applicando la regola delle 1720 ore (che, come riportato nell'esempio del documento, prevede l'utilizzo di un coefficiente correttivo, a partire dalla retribuzione base del CCNL), in ipotesi di incremento di personale, si sfora la dotazione finanziaria del sotto intervento B) nei 5 anni, pertanto, si prevede di

utilizzare il costo lordo, di ogni dipendente, determinato da RAL più oneri fuori busta, al netto degli straordinari. Il costo orario ammissibile a seguito di presentazione di time sheet verrebbe dal quoziente fra il costo lordo di ogni dipendente e 1720 h/anno (senza applicare il coefficiente correttivo in quanto si utilizza un importo lordo onnicomprensivo di ogni dipendente), considerando, in caso di tempo parziale, l'utilizzo al denominatore della corrispondente quota proporzionale a 1.720.

Coerentemente con la normativa comunitaria (art. 55 comma 2 del Reg. (UE) 1060/2021) la soluzione presentata è consentita e pertanto utilizzabile, con l'attenzione di specificare le fonti, di cui ai suddetti punti 1 e 2, utilizzate nel calcolo del costo totale ammissibile.

2024_49/1

Domanda: Con riferimento al documento "Costi semplificati per la rendicontazione delle spese del personale del GAL" - paragrafo "3.A Metodologia basata sull'utilizzo della retribuzione tabellare dei CCNL", si chiede conferma che, nel caso di Contratto che preveda una quattordicesima mensilità, sia corretto moltiplicare il tabellare mensile per 14 e non per 12 o 13.

Risposta: Nel caso in cui il CCNL preveda una quattordicesima mensilità, nella formula la retribuzione tabellare può essere moltiplicata per 14 mesi.

2024_49/2

Domanda: Sembra che l'applicazione letterale di quanto indicato nel Box 1 "Personale a tempo parziale/mensile" possa indurre in errore se non si esplicita che, nel caso di tempo parziale, il numeratore deve fare riferimento non più alla retribuzione tabellare annua derivante dal CCNL (che è riferito al costo annuo dei diversi livelli di inquadramento a tempo pieno) ma ad altre 'fonti' che consentano di determinare proprio i "più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale" a tempo parziale. L'equivoco può nascere dalla combinazione di due aspetti: da una parte, trovarsi nel contesto del paragrafo "3.A Metodologia basata sull'utilizzo della retribuzione tabellare dei CCNL" e, al contempo, riferirsi all'art. 55, comma 2, che indica di dividere i più recenti costi del lavoro lordi documentati annui per 1720 o per la corrispondente quota proporzionale nel caso del lavoro a tempo parziale. Nel caso del tempo parziale, se al numeratore poniamo la tariffa tabellare da CCNL otteniamo, a parità di livello di inquadramento, un costo orario molto più alto rispetto al tempo pieno.

Risposta: Nel caso in cui si applica "la regola delle 1.720 ore" ed il personale è rendicontato a tempo parziale, il denominatore riporterà la corrispondente quota proporzionale a 1.720, mentre il numeratore riporterà la corrispondente quota proporzionale del valore annuale, che può essere desunta:

- dal CCNL, a partire dall'importo tabellare annuale si calcola la corrispondente quota proporzionale in base al tempo parziale utilizzato
- da altre fonti documentate.

A tal proposito si rimanda al paragrafo 3, punto a) del documento Opzioni di Costo Semplificato per la rendicontazione delle spese di personale del GAL in cui si specifica che i "più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale" possono essere estrapolati da più fonti, ad esempio, dal contratto di lavoro in essere, tenendo conto dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro e di altri versamenti obbligatori, dalle buste paga oppure possono essere desunti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), del settore di riferimento. Nel documento citato si considera la retribuzione tabellare, prevista nei CCNL, al fine di determinare il costo orario standard del personale.

2024_53

Domanda: In relazione alle diverse metodologie di rendicontazione dei costi di gestione dei GAL e, in particolare, di quelli relativi al personale, si chiedono chiarimenti laddove gli stessi siano concentrati sull'utilizzo della metodologia utilizzata nel programma Interreg, non essendo citata nel documento della Rete Leader.

Risposta: Si conferma il possibile utilizzo di tale metodologia anche in Leader poiché già utilizzata su altri programmi Comunitari e quindi già rispondente ai principi di metodo giusto, equo e verificabile.

2025_06

Domanda: Nel calcolo delle OCS per il costo del personale, realizzato attraverso la metodologia basata sull'utilizzo della retribuzione tabellare dei CCNL, è possibile inserire nella retribuzione tabellare mensile lorda da utilizzare per il calcolo del costo standard unitario orario (1720 ore) anche gli scatti di anzianità, minimi e super minimi, etc. deliberati dal CdA/Assemblea o inseriti nel contratto?

Risposta: Sì, è possibile inserire elementi ad personam del costo del lavoro dipendente purché desumibili da delibere del CDA, CCNL o altri atti probatori. Inoltre, una volta definita la base del calcolo della metodologia (es: stipendio base+ scatto anzianità+ superminimo o altri elementi), questa deve essere applicata per uniformità a tutto il personale dello stesso GAL e al personale degli altri GAL che utilizzano il "metodo delle 1720 ore".

RETE NAZIONALE DELLA PAC

Autorità di gestione:
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

reterurale@politicheagricole.it

http://www.reterurale.it

@reterurale

http://www.facebook.com/reterurale

RETE LEADER

<u>reteleader@crea.gov.it</u>

https://www.facebook.com/leader1420







